

**REVISORE UNICO  
DEGLI ENTI PARCO  
DELLA REGIONE LIGURIA**

**ENTE PARCO DI MONTEMARCELLO MAGRA VARA**


**VERBALE N. 6/2017**

Oggi 07/11/2017 presso il proprio studio in Moneglia, il Revisore Unico degli Enti Parco della Regione Liguria, Claudio Magro, nominato con Deliberazione di Giunta della Regione Liguria n.889 del 4 ottobre 2016, procede a rendere il parere, ai sensi dell'articolo 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, inerente l'ipotesi di "*Contratto collettivo decentrato integrativo, personale non dirigente, fondo 2017 - Utilizzo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane per l'anno 2017*" dell'Ente Parco di Montemarcello Magra Vara.

R E L A Z I O N E

Il Revisore Unico chiamato ad esprimere il proprio parere in merito all'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo di destinazione del fondo finalizzato all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l'anno 2017 del personale dipendente, non dirigente, dell'Ente Parco di Montemarcello Magra Vara, ha preso in esame la documentazione allegata messa a disposizione dall'Ente e fatti gli opportuni approfondimenti, dà atto di quanto segue:

- Visto l'articolo 40-bis del D. Lgs. 165/2001 che prevede "Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori e' effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti...";
- Visto l'articolo 23, comma 2, del d.lgs 75/2017 che prevede "...A decorrere dal 1 gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236 della legge 28 dicembre 2015 n.208 è abrogato...";
- Vista la deliberazione del Consiglio n. 55 del 16/12/2016, avente come oggetto "Bilancio Economico di Previsione 2017 e Bilancio Pluriennale 2017/2019 – Approvazione", esecutiva ai sensi di legge;
- Vista la determinazione del direttore n. 116 del 05/10/2017 con la quale è stata approvata l'ipotesi di costituzione del Fondo per le risorse decentrate anno 2017;
- Vista la determinazione del direttore n. 121 del 16/10/2017 con la quale è stata approvata la costituzione del Fondo per le risorse decentrate anno 2017, a seguito del proprio parere favorevole espresso in data 10/10/2017 con il verbale n. 5;
- Vista altresì la relazione illustrativa e tecnico-finanziaria del 20/10/2017 inerente il "*Contratto collettivo decentrato integrativo, ai sensi degli artt. 4 e 5 del CCNL 1/4/99, in merito all'utilizzo delle risorse decentrate dell'anno 2017*";



Dato atto che:

- la determinazione n. 121 del 16 ottobre 2017 prevede:
  1. un fondo complessivo anno 2017 di € 37.959,00;
  2. risorse stabili anno 2017 pari a € 32.468,00;
  3. risorse variabili da economie precedenti (somme non attribuite nell'anno 2016) pari a € 5.491,00;

Richiamato, inoltre, il proprio verbale n. 5 del 10/10/2017, relativo all'ipotesi di costituzione Fondo risorse decentrate anno 2017 nel quale viene indicato che:

1. E' rispettato l'articolo 40-bis, comma 1, del D.Lgs n. 165 del 30 marzo 2001 in ordine alla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge – certificazione delle risorse del fondo unico 2017 (costituzione);
2. E' rispettato l'articolo 23, comma 2, del d.lgs 75/2017 che prevede "...A decorrere dal 1 gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236 della legge 28 dicembre 2015 n.208 è abrogato...";
3. Le somme non utilizzate nell'anno 2016 pari a € 5.491,00 sono riportate nel fondo anno 2017.

Tutto ciò premesso e verificata la compatibilità del contratto collettivo decentrato integrativo con i vincoli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori (impiego risorse fondo 2017)

esprime parere favorevole

all'ipotesi di "*Contratto collettivo decentrato integrativo, personale non dirigente, fondo 2017 - Utilizzo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane per l'anno 2017*" dell'Ente Parco di Montemarcello Magra Vara.

Letto, confermato e sottoscritto

**IL REVISORE UNICO**

(Claudio Magro)

